



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°32 del 05/07/2012)
(Aggiornato con deliberazione consiliare n°67 del 01/08/2013)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 - a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (c.d. *infopoint*);
 - e) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni tradizionali legate ai prodotti della terra, alla cultura e alla musica popolare, alla fede e ai lavori artigianali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici
 - j) ogni opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e non, ubicate nel territorio del Comune di Gaeta nel periodo 1° aprile - 30 settembre.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi;
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) i rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - e) i posti tappa escursionistici;
 - f) esercizi di affittacamere;
 - g) i bed & breakfast;
 - h) i campeggi;
 - i) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - l) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;

- m) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - n) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali), appartamenti per vacanze.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
 4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3 ***Soggetti passivi ed esenzioni***

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gaeta, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92, compreso un accompagnatore;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - g) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
 - h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Gaeta
 - i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.
3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere b) c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 4
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori della strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. I gestori della strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare, in appositi spazi visibili a tutti, i propri ospiti sia del presente Regolamento, sia dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
3. Il Comune provvederà a fornire ai gestori delle strutture ricettive apposito materiale informativo.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, articolata in maniera differenziata tra le varie tipologie di strutture ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nelle seguenti misure:
 - a) euro 2 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
 - b) euro 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
 - c) euro 1 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
 - d) euro 1 fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ad eccezione delle strutture ricettive di cui alle lettere h), i), l) ed m) del comma 2, articolo 2 per le quali la misura dell'imposta è pari ad € 0,50. Solo per tali strutture ricettive, a scelta del contribuente, l'imposta può essere determinata nella misura forfettaria di € 50,00 a piazzola occupata per l'intero periodo oggetto di imposta;
 - e) per il solo esercizio 2012, considerato che le presenze turistiche nelle strutture alberghiere si concentrano prevalentemente presso strutture classificate tre stelle e le case per ferie di cui alla lettera n) dell'articolo 2, comma 2, per queste ultime tipologie di strutture la tariffa di cui al punto b) è rideterminata in € 1,00 anziché € 1,50, mentre sono esonerate dal pagamento le case per ferie come sopra indicate e gli appartamenti per vacanze.

Art. 6

Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gaeta dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario oppure pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale specificando la causale "Imposta di Soggiorno - periodo.....";
 - b) per le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2 lettera n) del presente regolamento mediante le modalità di cui al punto a) oppure mediante pagamento diretto presso gli uffici dell'Economo Comunale, che rilasceranno apposita quietanza dei versamenti pervenuti.
4. Il gestore della struttura ricettiva indica, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta e dei relativi importi. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7

Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Le dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo per via telematica oppure consegnate direttamente in formato cartaceo.

Art. 8

Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 ,5, 6 e 7.

2. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'articolo 5, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 4 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°296.

Art. 9 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n°296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

Art. 10 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ed omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi

dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Art. 13
Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Dirigente del Settore Economico - Finanziario, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. Il Comune fornisce agli interessati la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta, rendendola altresì disponibile sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 01/08/2012.